



CITTA' DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 109

Data 30/10/2012

OGGETTO: Adeguamento regolamenti/piani comunali alle disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

L'anno **DUEMILADODICI**, addi **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **16.33**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, straordinaria urgente in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

1) SERVADIO	FAUSTO Sindaco	17) CROCETTA	LUIGI
2) TREGGIARI	EMANUELA Presidente	18) MARINELLI	GIAN LUCA
3) CUGINI	GIULIANO	19) MONACO	ELIS
4) SERAFI	CARLO	20) RIGHINI	GIANCARLO
5) TADDEI	FABIO	21) CERINI	GIANNI
6) CIAFREI	GIULIA	22) BORRI	GIANNI
7) CESTRILLI	GIANFRANCO	23) QUAGLIA	CARLO
8) BARRACCHIA	DANIELE	24) D'ANDREA	FABIO
9) PALLOCCA	MASSIMO	25) TRIVELLONI	GIAN LUCA
10) DE SANTIS	FRANCO	26) CIARCIA	MARILENA
11) CIARLA	MASSIMO	27) LADAGA	SALVATORE
12) D'ANDREA	PATRIZIO IVO	28) NARDINI	FRANCESCO
13) BAGAGLINI	VALTER	29) DALMASO	GIANFRANCO
14) BAGAGLINI	VINCENZO	30) CUGINI	ROLANDO
15) TRENTA	ROMINA	31) ANDOLFI	MASSIMO
16) ROSSI	DANILO		

Presiede la seduta la Dott.ssa **EMANUELA TREGGIARI**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa **ROSSELLA PROSPERI**.

Presenti al momento della votazione n. **23**

Assenti il **Sindaco** e i **Consiglieri Cerini, Ciarcia, Giuliano Cugini, Rolando Cugini, Nardini, Serafi, Taddei**.

Relaziona il **Vice Sindaco Marcello Pontecorvi**.

- Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
- In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono nominati scrutatori i **Consiglieri Carlo Serafi, Daniele Barracchia, Salvatore Ladaga**.

Su proposta del Dirigente Dott. Massimo De Gregori.

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 (All. A1);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

L'articolo 3 comma 1 del D.L. 13.08.2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni nella L. 14.9.2011 n. 148, come modificato dall'art. 1 comma 4-bis D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.27/2012, stabilisce che:

Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;*
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.*

Tale adeguamento deve essere effettuato anche se, per effetto di quanto disposto dal comma 8 dello stesso articolo 3, le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente, elencate al successivo comma 9, sono abrogate dal 13.12.2011 (quattro mesi dopo entrata in vigore decreto)

Con specifico riferimento agli **esercizi commerciali**, il comma 2 dell'art. 31 del D.L. 6.12.2011 n.201, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011 n. 214, come modificato dall'art. 1 comma 4-ter D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, stabilisce che: *"..costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni dello stesso comma entro il 30 settembre 2012.*

Il successivo art. 1 D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.3.2012 n. 27, che detta norme generali sulle liberalizzazioni, conferma quanto previsto dall'art. 3 D.L. 138/2011 e stabilisce, tra l'altro, che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

VISTO

l'articolo 19 della legge 7.8.1990 n. 241 nella formulazione introdotta dal comma 4-bis dell'articolo 49 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010 n. 122 , e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO

dover provvedere all'**adeguamento**, entro il 30.09.2012, **dei propri regolamenti e/o piani** in materia di attività economiche, ed in particolare di attività commerciali, ai principi di cui all'articolo 3 comma 1 D.L. 138/2011, all'articolo 31 D.L. 201/2011 ed all'articolo 1 del D.L.

n.1/2012, sopra richiamati nonché alle disposizioni dell'articolo 19 legge 241/90, nella formulazione vigente, in materia di segnalazione certificata di inizio attività-SCIA, salvo eventuale successivo adeguamento alle normative regionali e statali che dovranno essere emanate a seguito delle predette disposizioni in materia di concorrenza e sviluppo;

DATO ATTO

che risultano escluse dalle disposizioni in materia di liberalizzazioni *i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente;*

ESAMINATI

i seguenti provvedimenti comunali in materia di esercizi commerciali e di attività economiche private, oggetto delle disposizioni richiamate in premessa:

- A. Piano del Commercio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14/03/2011
- B. Criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 26/11/2008;
- C. Regolamento per sale da biliardo o da giochi ed esercizio dei giochi leciti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 09/01/2008;
- D. Piano di ristrutturazione degli impianti dei carburanti ai sensi del D. Lgs. n. 32/98 e successive modifiche, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 21/03/2000;
- E. Regolamento comunale parrucchieri, barbieri affini e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 9.7.1996 e successivamente modificato con delibere del Consiglio comunale n. 25 del 21/04/1998 e n. 47 del 22/03/2000;
- F. Regolamento per il pubblico mercato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 12/08/1960;

VISTO

il parere della 1^a Commissione Consiliare espresso nella seduta del 25.10.2012.

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 23, su n. 23 presenti e n. 23 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

1. di provvedere all'adeguamento, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. 13.08.2011 n. 138, dell'articolo 31 D.L. 201/2011 e dell'articolo 1 del D.L. n. 1/2012, nonché ai sensi dell'articolo 19 L. 241/90, dei piani e/o regolamenti comunali concernenti l'avvio e l'esercizio di attività economiche private, di cui in premessa, come da allegati A, B, C, D, E ed F;
2. di dare atto che l'adeguamento dei regolamenti/piani di cui al presente atto è effettuato nelle more dell'emanazione delle normativa governativa e regionale di adeguamento, prescritta dall'articolo 1, commi 3 e 4, D.L. 24.01.2012 n. 1, e, quindi, può essere suscettibile di modifica ai sensi di tale nuova normativa statale e regionale.



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000

Allegato "A" alla deliberazione di
C.C. n. 109 del 30-10-2012

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 109 DEL 30-10-2012

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTI/PIANI COMUNALI ALLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E RIDUZIONE DEGLI
ONERI AMMINISTRATIVI SULLE IMPRESE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato
con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
AGENTE
(Massimo De Gregori)

Data 02/10/2012

Parere in ordine alla sola regolarità contabile: _____

COPERTURA FINANZIARIA

Al:

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ADEGUAMENTO PIANO DEL COMMERCIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 14/03/2011

PREMESSA

Il piano è stato redatto per l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale (Variante Generale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.66 del 14.02.2006) alle disposizioni dell'articolo 22 della legge Regione Lazio n.33 del 18.11.1999 "Disciplina relativa al settore del commercio" e dell'art. 11 c.4 della stessa legge che chiede di definire l'assetto della rete distributiva.

Come riportato al punto n. 1.4 dell'elaborato "A", lo stesso si pone l'obiettivo di integrare ed approfondire quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente in riferimento alle attività commerciali al dettaglio, soprattutto relativamente alle previsioni di medie e grandi strutture, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la viabilità e i parcheggi.

Il Piano indica le zone omogenee in cui possono essere localizzati gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita.

Determina i seguenti **limiti per il rilascio di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita**, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui alla L.R. 33/99 e precisamente:

- Zone B: 60% della superficie commerciale assentita o assentibile sulla base dei titoli edificatori
- Zone C: 15% della superficie assentibile in base alle norme tecniche di attuazione
- Zone D> di 1 ettaro: 50% della superficie totale ammissibile
- Zone M: 15% della volumetria totale assentibile

CONSIDERAZIONI

I limiti percentuali rispetto al totale delle superfici o volumetrie commerciali assentite o assentibili in conformità al vigente strumento urbanistico, fissati per il rilascio di autorizzazioni per nuove medie strutture di vendita, sopra elencati, contrastano con il principio di cui all'articolo 31 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011 "*.. la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali*", in quanto non chiaramente evidenziata la relativa finalità pubblica.

ADEGUAMENTO

Fatte salve le localizzazioni nelle zone omogenee individuate, si revocano, con il presente provvedimento, le disposizioni del Piano del Commercio in oggetto che limitano il rilascio di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita a percentuali determinate rispetto alla superficie commerciale assentita o assentibile, secondo il vigente strumento urbanistico.

CRITERI DI SVILUPPO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DE Consiglio comunale n. 77 del 26/11/2008

PREMESSA

I criteri in oggetto sono stati adottati ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regione Lazio 29.11.2006 n.21, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 25/07/2007.

Risultano legati a livelli qualitativi minimi delle strutture e del servizio, finalizzati a favorire un servizio commerciale capillare, adeguato, differenziato ed idoneo dal punto di vista qualitativo, nel rispetto dell'ambiente e dei cittadini, e sono stati definiti per consentire un più agevole ingresso di operatori nella zona extraurbana e per agevolare, nel centro storico, l'adeguamento dell'offerta alle nuove esigenze di una domanda diversificata e favorire un rinnovamento culturale e professionale da parte degli operatori.

L'articolo 8 dei predetti criteri subordina l'avvio dell'attività, al rilascio dell'autorizzazione comunale prevista dalla legge, previa istanza dell'interessato, nella quale lo stesso autocertifica il possesso dei requisiti qualitativi minimi, stabiliti con il regolamento di cui trattasi

CONSIDERAZIONI

Si ritiene che i requisiti qualitativi minimi per l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabiliti con il regolamento di cui in oggetto, non contrastino con il principio di cui all'articolo 31 comma 2 D.L. 201/2011 e/o con altre norme in materia di liberalizzazioni e non siano quindi soggetti all'adeguamento richiesto dalle norme di liberalizzazione.

Il richiamo all'autorizzazione, operato all'articolo 8 dello stesso, invece, deve essere adeguato al disposto dell'art. 19 L.7.8.1990 n.241, "Segnalazione certificata di inizio attività-Scia", in quanto i requisiti prescritti per tali attività risultano legati alla sola qualità delle strutture e del servizio offerto e possono essere autocertificati, così come possono essere autocertificati tutti i requisiti e presupposti richiesti dalla legge. L'applicazione del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività SCIA, ai sensi dell'art. 19 L.241/90, per le aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, peraltro, è stata già disposta con determina del competente Dirigente del V Settore di questo Comune n. 60 del 11/05/2012.

ADEGUAMENTO

All'articolo 8 primo comma del Regolamento in oggetto le parole "al rilascio dell'autorizzazione comunale prevista dalla legge, previa istanza dell'interessato" devono intendersi sostituite con le parole "a segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A ai sensi dell'art. 19 L.241/90". All'articolo 8 secondo comma le parole "nell'istanza" sono sostituite con le parole "nella scia"

All'articolo 9, secondo comma le parole "dell'autorizzazione" sono soppresse.

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER SALE DA BILIARDO O DA GIOCHI ED ESERCIZIO DEI GIOCHI LECITI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 DEL 09/01/2008

PREMESSA

Il Regolamento prevede già la sostituzione delle licenze di cui all'art. 86 comma 1 e comma 3 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7.8.1990 n.241, come riportato nell'articolo. 3 lett. b) e lett. d), nell'articolo 9, nell'articolo 11.

Ma in relazione alla formulazione del predetto articolo, vigente alla data di approvazione del Regolamento, l'avvio dell'attività dichiarata può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione; è prevista la successiva comunicazione al Comune di avvio dell'attività e l'allegazione, alla D.I.A ed alla C.I.A., di documentazione relativa al locale d'esercizio o al trasferimento della proprietà o gestione.

CONSIDERAZIONI

La dichiarazione di inizio attività di cui al predetto articolo 19 L.241/90, è ora sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività-Scia, che consente l'immediato avvio dell'attività segnalata. Nella formulazione ora vigente, inoltre, la scia deve essere corredata da attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, solo se espressamente previsto dalla normativa vigente. Mentre l'art. 43 del D.P.R. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, come modificato dal D.L. n.183/2011, stabilisce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso di pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni per l'avvio dell'attività, richiamate in premessa, quindi, devono essere adeguate alle vigenti norme, adottate in materia di semplificazioni, liberalizzazioni, concorrenza, sviluppo.

Permangono, comunque, dubbi sulla possibilità di assoggettare a SCIA le licenze ex art. 86 T.U.L.P.S., in quanto l'articolo 11 comma 2 del T.U.L.P.S., consente valutazioni discrezionali, da parte dell'autorità, per alcune tipologie di condanna riportate dall'interessato.

Si ritiene poter confermare la SCIA per l'avvio ed esercizio di sala giochi ed esercizio di giochi leciti, di cui al Regolamento in oggetto, determinando che **in presenza di eventuali condanne previste dall'articolo 11 comma 2 del T.U.L.P.S. -R.D. 773/1931, l'interessato non risulta in possesso dei requisiti morali richiesti.**

ADEGUAMENTO

All'interno del Regolamento, ovunque ricorrano, le parole "dichiarazione di inizio attività" devono intendersi sostituite con le parole "*segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.*"

L'articolo 9 è così modificato: PROCEDIMENTO - S.C.I.A. Il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 sono soppressi.

All'articolo 11 il secondo comma è soppresso. Al terzo comma, lettera A le parole da "la dichiarazione" a "...presente Regolamento);" sono soppresses; allo stesso terzo comma lettera B le parole da " corredata da.." a "degli eredi)." sono soppresses.

All'articolo 9 primo comma, dopo la fine del primo periodo si aggiunga: "Fra i requisiti morali prescritti deve intendersi sempre compresa anche l'assenza di condanne di cui all'articolo 11 comma 2 del T.U.L.P.S."

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DEI CARBURANTI AI SENSI DEL D. LGS. N.32/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 21/03/2000

PREMESSA

Il piano è stato redatto ai sensi del decreto legislativo 11.2.1998 n.32, del D.Lgs. 346/99 e del D.L. 383/99. Individua, per i nuovi impianti, le ubicazioni consentite, nonché i criteri, le caratteristiche ed i requisiti delle aree per tali impianti.

Per le ubicazioni consentite, a margine delle strade di tipo A, B, C, D, E ed F, il piano prevede una superficie minima ed una massima ed il relativo indice edificatorio fondiario.(art. 6). Prevede, altresì, l'obbligo di servizi minimi per esigenze a favore degli utenti della strada (art. 7), l'obbligo di un locale per la rivendita di altri prodotti non petroliferi (art. 8), distanze di sicurezza (art. 10) e indicazioni sul contenuto e documentazione da allegare alla domanda (art. 19).

Successivamente alla adozione del predetto piano la Regione Lazio ha emanato la L.R.02/04/2001, n.8 "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti", con la quale sono stati dettati i criteri generali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi dei comuni, ed in particolare, stabilite le distanze tra impianti (articolo 13).

Già il comma 17 dell'articolo 83-bis del D.L. 25.06.2008, n.112, introdotto dalla legge di conversione 6.8.2008, n. 133, aveva stabilito che *".....l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività o servizi integrativi"*. Per espressa previsione del successivo comma 18 *"Le disposizioni di cui al predetto comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione"*

La Regione Lazio, a tutt'oggi, non ha adeguato la predetta legge regionale alle disposizioni di cui all'art. 83-bis, comma 17, D.L. 112/2008 ed alle successive disposizioni in materia di liberalizzazioni, né fornito ai comuni direttive in merito.

Per effetto delle disposizioni del predetto art. 83-bis, commi 17 e 18, D.L. 112/2008, nelle more della modifica della legge regionale o di indicazioni da parte della Regione Lazio, il Dirigente del V Settore di questo Comune, competente in materia di commercio-attività produttive, ha ritenuto comunque, non più applicabili l'art. 13 della L.R. 8/2001, le disposizioni del piano comunale in oggetto relative alla superficie minima dell'area (art. 6) e le disposizioni degli articoli 7 e 8 riferite all'obbligo di offrire servizi integrativi o che limitano la superficie di locali destinati a tali servizi integrativi.

CONSIDERAZIONI

Si ritiene dover adeguare il piano in oggetto alle specifiche disposizioni di cui al predetto comma 17 art. 83-bis D.L. 112/2008, eliminando dal testo le restrizioni od obblighi incompatibili con la norma stessa. Si ritiene, altresì, opportuno modificare l'articolo 19, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 32/98.

Sono fatte salve le disposizioni del piano relative alla superficie massima dell'area ed all'indice di edificabilità, disciplina di programmazione del territorio.

ADEGUAMENTO

Il Piano di ristrutturazione di impianti carburanti, approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 21/03/2000 è modificato come segue:

- Art. 4 : Si intendono soppresse, fin dalla data di approvazione del piano, le parole fra parentesi tonde (), sostituite dalla disposizione, riportata in corsivo, ai sensi del comma 1.bis, dell'art.2, del D. Lgs. 32/98, come modificato dal D. Lgs. 346/99
- Art. 6 . Sono soppresse, per ciascun tipo di strada, le indicazioni relative alla superficie minima dell'area;
- Art. 7: soppreso
- Art. 8 : soppreso
- Art. 19: L'articolo 19 è sostituito come segue: "La domanda per l'installazione ed esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti è presentata al Suap del Comune con le modalità e la documentazione di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 32/1998, corredata dalla documentazione prescritta per il rilascio del relativo permesso di costruzione e dall'impegno, in caso di cessazione dell'attività, alla rimozione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti anche sotterranei, realizzati per l'installazione ed esercizio dell'impianto.

ALLEGATO E

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE ED ACCONCIATORE PER UOMO, PARRUCCHIERE PER DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 09/07/1996 E MODIFICATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 21/04/1998 E N.47 DEL 22/03/2000

PREMESSA

Il Regolamento è stato approvato con riferimento alle disposizioni di cui alle leggi n.161/1963, n.1142/70, n.443/1985, n.1/1990

Il Regolamento prevede disposizioni in materia di rilascio di autorizzazione all'esercizio previo parere di apposita commissione comunale consultiva, nulla osta preventivo igienico-sanitario da parte del Dirigente Servizio Igiene Pubblica, determinazione di distanze minime e superfici minime dei locali d'esercizio. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici relativi non risultano definiti, fatto salvo il richiamo al predetto nulla osta preventivo.

L'attività di acconciatore è stata successivamente ridisciplinata con legge 17/08/2005 n.174 e la legge n.1/1990 relativa all'attività di estetista è stata modificata.

CONSIDERAZIONI

Le norme contenute nel Regolamento di cui trattasi sono state quasi tutte completamente superate da successive disposizioni legislative. Non risultano applicabili, né applicate. Contrastano, peraltro, con i principi di cui all'art. 34 D.L. 1/2012 e precedenti norme di liberalizzazione.

Eventuale nuova regolamentazione potrà essere adottata previa definizione, da parte della Regione, dei principi per l'esercizio delle funzioni di competenza dei comuni, di cui all'articolo 4 comma 2 della Legge 174/2005

Lo stesso può essere eliminato dall'ordinamento di questo Ente

ADEGUAMENTO

Si revoca, con la presente, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 09/07/1996, come successivamente modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale n.25 del 21/04/1998 e n.47 del 22/03/2000: "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere ed acconciatore per uomo, parrucchiere per donna, estetista e mestieri affini"

REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO MERCATO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 170 DEL 12 AGOSTO 1960, come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 21.01.1976

CONSIDERAZIONI

Il Regolamento, approvato nel 1960, individua, all'articolo 1, aree destinate all'esercizio del commercio ambulante non più utilizzate, salvo che quella del mercato coperto di Piazza Metabo.

Le disposizioni contenute nei successivi articoli risultano quasi completamente superate dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali.

Alcune disposizioni, tuttavia, continuano a trovare applicazione nelle attività di controllo.

Dato atto della necessità di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale in materia di commercio sulle aree pubbliche, si ritiene dover abrogare le disposizioni superate del predetto regolamento, fatte salve le disposizioni che trovano tutt'ora applicazione nei controlli relativi ai commerciali su area pubblica.

ADEGUAMENTO

Gli articoli 1, 2, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18 sono abrogati.

Restano in vigore gli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, di cui gli articoli 3, 5, 8, 13 e 14 vengono modificati come appresso:

art. 3 : sostituire la parola " ambulante" con le parole "*su aree pubbliche*"; i punti n.1) e n.3 sono soppressi;

art. 5 : il primo comma è così sostituito: " E' consentito occupare il posteggio previo rilascio della relativa autorizzazione e concessione"; il secondo comma è sostituito dal seguente: "La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta se non con il trasferimento dell'attività, come disciplinato dalle norme vigenti. Il posteggio assegnato non può essere trasferito in altra parte del mercato, salvo formale autorizzazione. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, ai sensi di legge"; il terzo e quarto comma sono soppressi.

art. 8: il secondo comma è soppresso;

art. 13: il primo comma è soppresso

art. 14 il secondo comma è soppresso



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 1001051000

ALL. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 109 DEL 30.10.2012.

OGGETTO: Adeguamento regolamenti/piani comunali alle disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio invita il Vice Sindaco Marcello Pontecorvi ad illustrare la proposta deliberativa al punto 4) all'o.d.g., avente ad oggetto "Adeguamento regolamenti/piani comunali alle disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese".

- **ENTRA il Consigliere Barracchia.**
- **ESCONO il Sindaco e i Consiglieri Giuliano Cugini e Serafi.**
- **Presenti n. 23 Consiglieri. (Presenti n. 23/31).**
- **Assenti il Sindaco e n. 7 Consiglieri (Cerini, Ciarcia, Cugini Rolando, Nardini, Taddei, Cugini Giuliano, Serafi).**

Interviene, dunque, il Vice Sindaco Pontecorvi.

Aperta la discussione sulla proposta deliberativa, intervengono i Consiglieri Ladaga e Pallocca.

Poi il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa al punto 4), avente ad oggetto "Adeguamento regolamenti/piani comunali alle disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese".

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti con il seguente risultato:

- **Presenti n. 23 Consiglieri. (Presenti n. 23/31).**
- **Assenti il Sindaco e n. 7 Consiglieri (Cerini, Ciarcia, Cugini Giuliano, Cugini Rolando, Nardini, Serafi, Taddei).**
- **Votanti n. 23.**
- **VOTI A FAVORE n. 23, su n. 23 PRESENTI e N. 23 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Emanuela Treggiari)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Prosperi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il
..... 1.0. GEN. 2013 per restarvi
15 giorni ai sensi di Legge.


Addi 1.0. GEN. 2013

Il Messo Comunale

.....

Il Segretario Generale

.....



Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo
sino al

Addi

Il Messo Comunale

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;

Vista la certificazione del Messo Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal al come
prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Velletri, _____

Il Segretario Generale
